



Istanza dell'atleta Del Giudice Olimpia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla UISP Pallavolo Pozzuoli (cod. Fipav 13.065.0329)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Carlo Maione | Vice Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Not. Nicola Prisco | Componente |
| • Avv. Luigi Pasciari | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente per delega dell'atleta istante il sig. Giacobelli Ferdinando, giusta delega versata in atti, contumace il sodalizio,

Premesso

che l'atleta Del Giudice Olimpia ha chiesto lo scioglimento del vincolo motivandolo con il disinteresse della società, in quanto per la stagione agonistica 2018-2019 l'atleta non solo non è stata convocata dall'associata UISP Pallavolo Pozzuoli ma non è stata neanche invitata ad effettuare la visita medica prescritta dal regolamento ai fini dell'omologa allo scadere della precedente visita effettuata nell'ottobre 2017.

L'associato UISP Pallavolo Pozzuoli, nonostante abbia ricevuto regolarmente la costituzione in mora nonché l'istanza di svincolo, non si è costituito nel presente procedimento rimanendo contumace.

I fatti esposti dall'atleta sono incontrovertibili poiché l'associato, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova in ordine alla convocazione dell'atleta, sebbene come affermato dalla stessa, dal settembre 2018 ad oggi, il sodalizio ha già partecipato a sei gare di Coppa Campania ed otto di campionato.

Pertanto, tenuto conto dell'equo contemperamento tra l'interesse dell'atleta a praticare l'attività sportiva della pallavolo e l'interesse del sodalizio al suo vincolo, che in questo caso è del tutto assente, l'istanza di svincolo presentata dall'atleta risulta fondata.

P.Q.M.

La Commissione, ai sensi dell'art. 35 del R.A.T, ritenuta sussistere la giusta causa per lo scioglimento del vincolo, stante il disinteresse dell'associato, accoglie l'istanza dell'atleta Del Giudice Olimpia e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo imputabile al sodalizio UISP Pallavolo Pozzuoli.



Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall' atleta istante.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 22 dicembre 2018

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello